



Aggiornamento Misure Economiche

17/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

I FINANZIAMENTI

Ormai è tutto pronto, c'è il [modulo con la richiesta di garanzia statale](#) da inviare alle banche o ai consorzi fidi per avviare l'iter, e dalle 18 di ieri è operativo il portale per le domande e le banche hanno ricevuto dall'Abi tutte le relative istruzioni.

In sintesi, si ripete, per i cosiddetti «mini prestiti» la garanzia statale del 100% è **automatica, gratuita** e senza valutazione del Fondo, resta l'istruttoria delle banche. Il prestito può arrivare a 25mila euro ma sempre entro il limite del 25% dei ricavi. Sono ammesse Pmi e lavoratori autonomi. La durata del finanziamento è **fino a 6 anni** con inizio del rimborso dopo due anni e il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato più uno spread dello 0,2% e ai valori attuali si attesta intorno all'1,2%.

Soffermandoci sul modulo, tra le varie voci va specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di **provvedimenti giudiziari** che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 e che non è in corso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici. Bisogna accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la propria **classe dimensionale** in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361. Da dettagliare gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l'amministrazione che li ha concessi. Nel modulo vanno riportati i dati relativi ai ricavi dell'ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basta un'**autocertificazione** oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo. Da compilare anche la voce relativa al codice Ateco dell'attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti **danni economici** legati all'emergenza Covid-19. Non solo: vanno elencate le finalità del prestito. Come da prassi del Fondo, è prevista poi l'autorizzazione a controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari. Per indebita fruizione si richiamano le sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l'importo dell'intervento. Se il soggetto chiede per la prima volta la garanzia del Fondo, dopo la presentazione della domanda, verranno inviate le credenziali per l'accesso al portale del Fondo sull'indirizzo di posta elettronica indicato. In questo modo il soggetto può accedere al portale per visualizzare lo stato di lavorazione delle garanzie richieste ed eventualmente evadere adempimenti a seguito di controlli documentali o escussione della garanzia.

Tutto pronto ... quasiresta solo (si fa per dire) il nodo risorse. Infatti come già riferivo ieri, per questo tipo di operazioni gli organi tecnici del Fondo hanno stabilito come percentuale di accantonamento a titolo di **coefficiente di rischio** il 30%. Non è una percentuale qualsiasi, significa che per questo tipo di finanziamenti la leva è di circa 1 a 3: per ogni euro di garanzia tre euro di finanziamenti. Una leva molto bassa, rispetto al rapporto di 1 a 12-14 che caratterizza l'operatività del Fondo. L'accantonamento è molto alto a causa dell'indice di rischiosità elevato di queste piccole operazioni.

Facciamo due conti, con gli stanziamenti attuali. A conti fatti, con gli attuali 1,7 miliardi stanziati nel decreto liquidità - se anche tutte le risorse si utilizzassero solo per questa categoria di garanzie e non anche per quelle al di sotto del 100% - si potrebbero coprire **solo 200mila richieste** per prestiti di 25mila euro. Se si considera invece un valore medio dei prestiti stimato in questo momento a 15mila euro, si arriva a circa 340-350mila operazioni. La distanza con la potenziale platea è **enorme**, anche se i beneficiari delle garanzie al 100% devono attestare di aver subito danni collegati all'emergenza. Le cifre di riferimento sono davvero

notevoli: in Italia ci sono circa **4,3 milioni di Pmi**. Se poi si calcolano le imprese fino a 499 dipendenti (che ad esempio possono accedere alle garanzie al 90%) siamo a quota 6 milioni e 90mila (elaborazioni InfoCamere su dati registro delle imprese/Inps). In definitiva, in tanti dovranno attendere il nuovo decreto atteso per fine aprile che dovrebbe contenere l'aumento del plafond (il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha indicato l'obiettivo di 7 miliardi).

L'ATTESTAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO SULLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il persistere e l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19 oltre a provocare problemi finanziari, sta creando ad alcune nostre imprese operative sui mercati esteri, delle difficoltà commerciali e produttive. Con la finalità di dare un aiuto nelle vicende commerciali sotto il profilo più marcatamente "contrattuale", le Camere di commercio rilasciano delle attestazioni di causa di forza maggiore che le imprese possono inviare ai propri clienti/fornitori "stranieri".

Soggetti interessati, modalità e termini di adempimento

La pandemia causata dal "Covid-19", ha provocato alle imprese, tra i vari problemi, anche ritardi o impossibilità temporanee di far fronte ad impegni presi in periodi precedenti alla pandemia stessa. A causa, quindi, del "virus", tali imprese rischiano, a seguito di non voluti inadempimenti contrattuali, di dover subire la risoluzione dei contratti, nonché di dover affrontare il pagamento di penali con il conseguente ulteriore effetto di non poter nemmeno rientrare dai costi già sostenuti per la commessa. Alla luce di tale grave situazione, le imprese possono chiedere alle Camere di commercio di rilasciare una attestazione di "causa di forza maggiore" da poter inviare ai propri clienti internazionali, al fine di giustificare che tali inadempimenti non derivano da una volontà o da una responsabilità propria diretta.

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con circolare del 25 marzo 2020, preso altresì atto che in molti contratti di fornitura con l'estero le clausole presenti comportano la necessità di produrre le attestazioni di cui si è detto affinché il fornitore possa invocare la causa di forza maggiore con il fine di far fronte e "giustificare" l'inadempimento delle obbligazioni con il contratto assunto, ha disposto che su richiesta delle imprese le Camere di commercio rilascino, a supporto del commercio internazionale, dichiarazioni in lingua inglese ("*Declaration assessing circumstances related to the outbreak of Covid19 pandemic*") sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni che le varie norme hanno imposto per contenere l'epidemia stessa. Si ricorda, in tal senso tutta una serie di DPCM che si sono via via susseguiti fino all'ultimo del 10 aprile 2020 che hanno imposto la chiusura di numerose attività produttive. Pertanto, tornando alla attestazione in commento, attraverso apposita dichiarazione le Camere di commercio possono attestare di aver ricevuto dall'impresa che ne fa richiesta, una apposita dichiarazione attraverso la quale viene dichiarata l'impossibilità di assolvere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti nei tempi stabiliti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale e a seguito delle restrizioni disposte dalle Autorità di governo poste in essere a causa del "Covid-19".

Adempimenti pratici

Le camere di commercio competenti per territorio, a seguito della circolare del 25 marzo 2020 emanata dal Mise, hanno predisposto un fac-simile della dichiarazione di causa di forza maggiore in lingua inglese da utilizzare per la finalità di cui sopra.

Mentre, per ottenere la dichiarazione, è necessario presentare il **modulo di richiesta**, in una delle due modalità previste:

- **allo sportello**, previa prenotazione;
- **on line**, tramite l'applicazione telematica Cert'O.

Tale modulo di richiesta, che deve riportare l'intestazione dell'impresa, prevede che la stessa impresa

“Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del Dpr 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del Dpr citato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto”,

dichiari sotto la propria responsabilità, che

“Le circostanze relative alla diffusione del Covid-19 e le restrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia non hanno consentito l’assolvimento di obblighi contrattuali precedentemente assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale, specificati qui di seguito. Per cui richiede a codesta Camera di commercio il rilascio dell’attestazione relativa alla sussistenza cause di forza maggiore per l’emergenza Covid – 19